

IL GIUDICE DI APPELLO

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 5/2024 proposto dalla società ASD SAN DAMIANO.

avverso la squalifica emessa dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato:

Saccoccia Adelmo squalifica fino al 30.11.2024 come applicato dal Giudice Sportivo con apposito Comunicato impugnato “**Comunicato nr. 5 del 31/05/2024 Fasi Finali**”

Tale sanzione è stata inflitta all’esito della partita valida per la gara tra Borgo Grappa - SAN DAMIANO effettuata in data 25/05/2024 valida per la Finale di Coppa Latina

In questo senso, nel ricorso, la reclamante si doglieva del fatto che “Nella valutazione dell’episodio in questione, non si può non considerare lo stato d’animo del calciatore, che ha visto la compagna ed il figlio di tre anni in una situazione di difficoltà a pochi metri da lui, situazione di cui ha avuto contezza anche il Vice Presidente Nazionale Petruccelli che comportandosi da buon padre di famiglia, ha dato la possibilità al nostro calciatore di salire in tribuna. Questa è l’unica ragione per cui il nostro tesserato ha chiesto di salire in tribuna, e non per aggredire alcun spettatore come riportato nelle motivazioni del provvedimento di squalifica, motivazioni solamente desunte dato che non c’è stato alcun atto di violenza”.

Secondo la reclamante, quindi, la sanzione inflitta appare eccessiva e la stessa nell’atto di appello conclude come di seguito “...Chiediamo al Giudice di Appello di riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre la squalifica al calciatore in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame...”

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Il Giudice di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il medesimo ricorso possa trovare accoglimento.

Preliminarmente preme precisare che la società ricorrente non ha portato all’attenzione del giudice alcun elemento atto a dimostrare l’infondatezza dei fatti come contestati al proprio calciatore, quindi confermando in toto l’accadimento degli stessi e la relativa responsabilità del calciatore Saccoccia. In tal senso, la condotta illecita è provata e nulla comportano le scusanti addotte dalla stessa reclamante per ritenere legittimo l’abbandono del campo da parte del suo tesserato ed il conseguente comportamento tenuto in tribuna.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è legittima e trova conferma nei documenti ufficiali. La stessa, però valutati i fatti e tenuto conto dei parametri adottati per casi analoghi, può essere lievemente modificata.

P.Q.M.

Il Giudice di Appello accoglie parzialmente il ricorso e riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Saccoccia Adelmo fino al 30/10/2024.

Si trasmette agli interessati.

Si restituisce la tassa di reclamo.

IL GIUDICE DI APPELLO
Avv. Matteo Sperduti